

-----  
**Civile Ord. Sez. 6 Num. 9943 Anno 2019**  
**Presidente: FRASCA RAFFAELE**  
**Relatore: DELL'UTRI MARCO**  
**Data pubblicazione: 09/04/2019**  
-----

## **ORDINANZA**

sul ricorso 14132-2018 proposto da:

G. SNC DI....., in persona del proprio rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO SERGIO SCAMPOLI;

*- ricorrente -*

**contro**

B.F. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE, 1, presso lo studio dell'avvocato MARIO ARPINO, rappresentata e difesa dagli avvocati CESIDIO D'ALOISIO, CLAUDIA D'ALOISIO;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 443/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata 108/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI.

**rilevato che**, con sentenza resa in data 8/3/2018, la Corte d'appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla G. s.n.c. di..... avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. con la quale il giudice di primo grado aveva condannato la B.F. s.r.l. al risarcimento dei danni da quest'ultima causati all'immobile concessole in locazione dalla G. s.n.c.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la G. s.n.c. avesse tardivamente proposto il proprio appello, avendo provveduto al deposito dell'atto di citazione in appello oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. impugnata;

che, avverso la sentenza d'appello, la G. s.n.c. di..... propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

che la B.F. s.r.l. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis la B.F. s.r.l. ha presentato memoria;

**considerato che**, con l'unico motivo d'impugnazione proposto, la società ricorrente censura la

sentenza impugnata per violazione degli artt. 702-quater e 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omissa di rilevare la tempestività della proposizione dell'appello proposto dalla ricorrente, avendo quest'ultima provveduto a inoltrare la notificazione dell'atto di citazione in appello entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. impugnata;

che il ricorso è manifestamente fondato;

che, al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione a udienza fissa, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (cfr., da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018, Rv. 650484 - 01);

che, ciò posto, varrà ulteriormente rilevare come, in forza del ripetuto orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702-ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l'adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio (Sez. 1 , Ordinanza n. 8757 del 10/04/2018, Rv. 648884 - 01);

che, pertanto, in assenza di alcuna previsione di legge in ordine alla forma di proposizione dell'appello avverso i provvedimenti conclusivi del giudizio sommario di cui all'art. 702-ter c.p.c., a quella deve ritenersi applicabile la disciplina sulla forma propria del rito ordinario e, dunque, quella dell'atto di citazione (cfr., per ulteriori riferimenti, Cass., Sez. Un., n. 28575/2018);

che, conseguentemente, deve ritenersi pienamente corretta la proposizione dell'appello, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del primo giudice, nelle forme dell'atto di citazione;

che, ciò posto, nella specie, al fine di valutare la tempestività dell'appello, la corte territoriale avrebbe dovuto considerare - non già la data del deposito in Cancelleria dell'atto di appello (come nella specie erroneamente affermato) - bensì la data dell'inoltro della relativa notificazione da parte dell'appellante, con la conseguente necessità di valutare rispetto a tale parametro l'effettiva proposizione dell'impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev'essere

disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 10 gennaio 2019.